

**Appendice contenente l'elenco dei reati
presupposto applicabili a Umbra Acque S.p.A.,
rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01**



Nella presente appendice sono riportate ed analizzate le varie fattispecie delittuose applicabili a Umbra Acque S.p.A. che, ove commesse da uno dei soggetti previsti all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001 nell'interesse o a vantaggio della società, possono comportare la responsabilità dell'ente medesimo.

In particolare, al fine di rendere edotti tutti i destinatari del Modello sulle condotte vietate che possono dar luogo a responsabilità della società ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono descritte in dettaglio le seguenti categorie di reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del D.lgs. 231/2001:

1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione;
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. Delitti di criminalità organizzata;
4. Reati societari;
5. Delitti contro la personalità individuale;
6. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
7. Ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
9. Reati ambientali;
10. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25, D. LGS. 231/01).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati all'articolo 24 del D.lgs. 231/2001, ed i reati di corruzione e concussione, contemplati all'articolo 25 del D.lgs. 231/2001 la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

- I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per



gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'art. 316-bis c.p. si presenta, perciò, come una prescrizione parallela al successivo art. 640-bis c.p., operante, però, non nel momento precettivo dell'erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto prescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore – fino all'assoluta gratuità – nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla rilevanza penale del fatto.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)



Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto Gravità, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea, ma anche Enti Pubblici a carattere economico, come per esempio le Casse di Risparmio).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod. pen. ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico¹ o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto Gravità arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL D.LGS. 231/2001

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

¹ Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva indebitamente per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. In tal caso il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. In tal caso il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario); in tal caso al corruttore si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena per il corrotto è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia indebitamente indotta a dare o promettere denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusi della sua qualità o dei suoi poteri.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 e 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)



Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione da parte dell'Ente, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le fattispecie di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, possono essere commesse anche nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e delle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse fattispecie si possono realizzare anche nei confronti di persone che nell'ambito degli Stati membri dell'unione europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio. Con l'entrata in vigore della Legge n. 237/2012 è stato ampliato l'elenco dei soggetti nei cui confronti possono essere commessi i reati di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione così da ricomprendere anche i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

L'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS, D. LGS. 231/01).

- o PREMESSA



Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati informatici, contemplati all'articolo 24-bis del D.lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

○ I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis c.p.)

La norma in oggetto prevede che siano applicate le disposizioni del Codice Penale sulla "Falsità in atti" concernenti gli atti pubblici, qualora le medesime fattispecie criminose riguardino un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è realizzato da chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema. L'art. 615-ter c.p. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere effettuato da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

La permanenza non autorizzata si concretizza qualora il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato casualmente in una zona protetta del sistema. Ad una introduzione nel sistema inizialmente autorizzata deve quindi far seguito una permanenza non autorizzata che si realizza allorquando il reo vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici è realizzato da chi abusivamente, al fine di procurare a sé o ad altri un Gravità o di arrecare ad altri un danno si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.



La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si realizza quando il soggetto acquista la disponibilità materiale del codice o della parola chiave (sia attraverso l'acquisto a pagamento, sia attraverso la sottrazione furtiva), oppure nel caso in cui riproduca il codice o la parola chiave in uno o più esemplari, li divulghi o li porti a conoscenza di terzi, oppure faccia pervenire il codice o la parola chiave nella materiale disponibilità di qualcuno. La fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla coscienza e dalla volontà, da parte del reo, di procurare a sé o ad altri un Gravità o di arrecare ad altri un danno.

La realizzazione di questa fattispecie di reato comporta principalmente la lesione di due beni: la riservatezza e il patrimonio.

3. **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER, D.LGS. 231/01 E ART. 10, L. 146/2006)**

o **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti di criminalità organizzata, contemplati all'articolo 24-ter del D.lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

o **I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS. 231/2001 E ART. 10, L. 146/2006**

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)

Il reato si configura nel caso in cui si costituisce un'associazione volta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti contro l'ordine pubblico. I tratti caratteristici della fattispecie sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, con il pericolo permanente per l'ordine pubblico.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.



4. REATI SOCIETARI

Nel presente paragrafo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati societari, contemplati all'articolo 25-ter.

○ REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 - TER DEL D.LGS. 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza tramite l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione, con la stessa consapevolezza, di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto Gravità;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da indurre concretamente in errore il destinatario delle stesse in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero, qualora i medesimi fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 267/1942².

² L'articolo 1, comma 2, del regio decreto 267/1942 esclude dall'applicazione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

In tale ultimo caso, il reato è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)



Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Commette tale reato anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate³.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Commette tale reato anche chi offre o promette denaro o altra utilità. Si applicano le stesse pene previste per la corruzione tra privati (i.e., reclusione da uno a tre anni), ridotte di un terzo. Inoltre, in base al nuovo art. 2635-ter c.c., è previsto che la condanna per il

³ Con il D.lgs. 38/2017 è scomparso il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico. Sul versante dei soggetti attivi, la platea dei "corruttibili" si estende in una duplice direzione. Innanzi tutto, si introduce la possibilità che tanto le condotte di corruzione passiva, quanto quelle di corruzione attiva siano realizzate "anche per interposta persona". L'espresso riferimento alla responsabilità dell'intermediario nel rapporto corruttivo non pare, in realtà, realmente innovativa, atteso che alla medesima si può comunque giungere applicando le norme sul concorso di persone. In secondo luogo, si prevede la punibilità del fatto commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse proprie degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori. In merito alle condotte, viene sanzionata non solo la ricezione e la accettazione della promessa, ma anche la mera sollecitazione.

reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporta in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto Gravità.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

5. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.)

Il reato si perfeziona quando viene da taluno svolta un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.


6. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D.LGS. 231).

Nel presente capitolo, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, contemplati all'articolo 25 septies del D.lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Omicidio colposo – Art. 589 c.p.

La fattispecie di reato si configura, quando un soggetto cagiona per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Lesioni personali colpose – Art. 590 c.p.



La fattispecie di reato si ravvisa nel caso in cui un soggetto cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Entrambe le ipotesi di reato presentano una particolarità rispetto all'impostazione originaria del D. Lgs. 231/2001 in cui il legislatore abbinava la responsabilità della persona giuridica ad un *modus operandi* - da parte della governance aziendale - scelto e consapevolmente orientato a commettere reati, mentre in tali fattispecie il centro d'imputazione intorno al quale ruota la responsabilità dell'ente si sposta verso la "colpa di organizzazione".

7. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D.LGS. 231/01).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione è realizzato da chi, per procurare a sé o ad altri un Gravità, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

La fattispecie in oggetto presuppone l'esistenza di un delitto anteriore, anche se non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato; non è quindi indispensabile l'accertamento giudiziale, purché questo si deduca con certezza in base a prove logiche: infatti la provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, deve risultare positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.

L'elemento oggettivo della fattispecie in oggetto è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un Gravità (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato di riciclaggio è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da "ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai fini dell'individuazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.



Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il Gravità.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- a) sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; rientrano in tale previsione normativa anche gli immobili, le aziende, i titoli, i metalli preziosi, i diritti di credito. E' il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero il denaro o i valori e li cambia con moneta o valori diversi.
- b) compiere operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; in questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del denaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa degli stessi. Tale operazione può realizzarsi anche nella forma omissiva, ad esempio, quando il titolare dell'attività finanziaria non impedisca un'operazione ancora in itinere che aveva l'obbligo giuridico di impedire, attraverso la segnalazione imposta dalle normative esistenti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis del c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Lo scopo della norma è quello di impedire che il c.d. "denaro sporco" diventi "denaro pulito", e così trasformato possa trovare un legittimo impiego. Elemento qualificante della fattispecie in oggetto è l'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato di auto-riciclaggio è commesso da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Scopo della norma è quello di punire per "riciclaggio" anche coloro i quali hanno commesso o concorso alla commissione del "reato base", contrariamente a quanto accade per il reato di "riciclaggio" che esclude quanto sopra ("fuori dei casi di concorso nel reato", ai sensi dell'art. 648 bis c.p.). Acquisiscono quindi rilevanza penale, anche se poste in essere dall'autore del reato, le condotte



di impiego, sostituzione e trasferimento in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative compiute sul denaro, i beni o le altre utilità tratte dalla commissione dello stesso, a patto che siano idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". L'articolo 648-ter.1 del Codice Penale sanziona, pertanto, chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da reato non colposo, commesso dal soggetto stesso, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

8. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

9. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES, D. LGS. 231/01).

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE)

Art. 137 TU Ambiente

- **comma 3:** scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 senza l'osservanza delle prescrizioni delle autorità competenti;
- **comma 5 primo periodo:** scarichi di acque reflue industriali con superamento dei limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi su suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oppure superamento dei limiti più restrittivi regionali o delle autorità d'ambito competenti in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del suddetto decreto;
- **comma 2:** nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, contenenti sostanze pericolose di cui ai gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- **comma 5 secondo periodo:** scarichi di acque reflue industriali con superamento dei limiti fissati nella tabella 3/A dell'Allegato 5 della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- **comma 11:** inosservanza dei divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.



Art. 256 TU Ambiente – Attività di gestione rifiuti non autorizzata

- **comma 1, lett. a) e 6 primo periodo:** attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- **comma 1 lett. b), 3 primo periodo e 5:** 1. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni; 2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi; 3. attività non consentite di miscelazione dei rifiuti;
- **comma 1 lett. b), 3, secondo periodo:** realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (destinata anche in parte allo smaltimento) di rifiuti pericolosi.

Art. 257 TU Ambiente – Bonifica dei siti

- **comma 1:** inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- **comma 2:** inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio con sostanze pericolose.

Art. 258 TU Ambiente – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tutela dei registri obbligatori e dei formulari

- **comma 4, secondo periodo:** 1. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, con cui si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 2. Utilizzazione di certificati falsi durante il trasporto.

Art. 259 TU Ambiente – Traffico illecito di rifiuti

- **comma 1:** spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (Es. spedizione di rifiuti: i) intervenuta senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate; ii) effettuata con il consenso delle Autorità ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; iii) effettuata senza specifica nel documento di accompagnamento; iv) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione della normativa vigente (nazionale o comunitaria).

Art. 260 TU Ambiente – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- **comma 1:** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- **comma 2:** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività.



Art. 260-bis TU Ambiente – SISTRI

- **comma 6:** colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- **comma 7 secondo periodo:** trasporto rifiuti pericolosi;
- **comma 7 terzo periodo:** colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- **comma 8 primo periodo:** il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;
- **comma 8 secondo periodo:** il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata.

Art. 279 TU Ambiente – Violazione dei valori limite di emissione

- **comma 5:** Superamento dei valori limite di emissione che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

CODICE PENALE

Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.)

L'articolo 452-bis cod. pen. punisce la condotta di chi, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Nei casi in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.)

L'articolo 452-quater cod. pen. punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, cagiona abusivamente un disastro ambientale. A fini del presente articolo, si intende per disastro ambientale:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; o
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* cod. pen.)

L'art. 452-*quinqies* cod. pen. prevede una riduzione della pena nei casi in cui i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, di cui rispettivamente agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen., siano stati commessi con colpa, anziché con dolo.

Lo stesso articolo, prevede una ulteriore riduzione della pena qualora la condotta colposa abbia causato il mero pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale e non anche la consumazione dei relativi reati.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* cod. pen.)

L'art. 452-*sexies*, comma 1, cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona abusivamente o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Le pene sono aumentate se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o, ancora, il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* cod. pen.)

Il comma 1 dell'art. 452-*octies* cod. pen. prevede l'aumento delle pene previste per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del codice penale.

Analogamente, il comma 2 dell'art. 452-*octies* cod. pen., comma 1, prevede l'aumento delle pene previste per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. nei casi in cui il fine dell'associazione è quello di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del codice penale ovvero l'acquisizione della gestione, o comunque del controllo, di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, è previsto un ulteriore aumento delle pene stabilite dai commi 1 e 2 dell'art. 452-*octies* cod. pen. nel caso in cui alle suddette associazioni partecipano pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* cod. pen.)

L'art. 727-*bis* cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);

b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod. pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D.lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-bis cod. pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod. pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis T.U. sull'immigrazione).

Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998: il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998: le pene previste per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.

